

Taluno di loro disse che i grassatori furono, a loro avviso, sei, sette, otto. Però il Maccari ci disse che i grassatori da lui visti furono soltanto due: Pasi ci disse che egli non potrebbe affermare con giuramento d'averne veduti più di due, e Pasi, o signori, era il postiglione, era quello che era a cavallo e che per conseguenza poteva vedere meglio di ogni altro tutto quello che si passava all'intorno, era quello che meglio d'ogni altro aveva potuto vedere i grassatori che sbuccavano sulla via. Se Pasi non ne vide che due, certo non ve ne potevano essere otto o dieci.

Taluno dei testi poi ci spiegò come altri abbiano potuto credere che fossero sei, sette, otto; taluno dei testimoni ci disse essergli stato impossibile di numerare i grassatori, giacchè essi erano confusi coi viaggiatori, e che per questo appunto ei non si azzardava di dire il numero dei grassatori; ci disse precisamente queste parole « è impossibile che io possa questo affermare, giacchè grassatori e viaggiatori erano tutti assieme confusi, e non si potevano distinguere gli uni dagli altri ». Adunque, se Maccari e Pasi non ci parlano che di due, e se taluni dei testimoni ci dicono di non aver potuto numerare i grassatori perchè erano confusi coi viaggiatori, noi abbiamo argomento gravissimo per credere che coloro i quali portavano a sei, a sette, ad otto il numero dei grassatori, scambiassero le persone, e credessero che fossero grassatori anche taluni fra i viaggiatori che erano con quelli confusi.

E che non sette, non otto, non dieci fossero i grassatori, noi lo argomentiamo da ciò che i grassatori furono concordi, unanimi, nell'attestarci che i grassatori mostravano grande premura di consumare il reato, e si raccomandavano perchè si facesse presto e si partisse.

Era anzi tale la loro premura che essi non cercarono neppure di quello che era nelle casse sopra la diligenza; e là precisamente si sarebbe potuto trovare il buon bottino.

Adunque, se costoro avevano tanta premura, che non cercarono neppure dove era e doveva essere il bottino, questo prova che costoro erano pochi, giacchè se fossero stati in molti avrebbero fatto comodamente gli affari loro.

Ci dissero di più i testimoni che fra quelli i quali commisero la grassazione ce n'era uno che tremava siffattamente, che il Pasi, al quale colui aveva diretta una pistola, temeva che la pistola scattasse, non già per intenzione malvagia di chi l'imbrandiva, sibbene pel tremito della mano che la teneva impugnata. Ora dunque, se i grassatori avevano tanta fretta e tanta paura, se tremavano in siffatto modo, era impossibile che fossero in sei, in sette, od in otto, giacchè, ripeto, in tal caso avrebbero agito con calma e tranquillità, e come si costuma da tutti i grassatori, avrebbero esaminato, rovistando diligentemente tutti i luoghi dove il bottino si poteva trovare.

Conseguentemente se il numero dei grassatori non toccava quello che ci dissero i grassatori, tanto meno poteva essere quello di nove o dieci, come si sarebbe accennato dalla combinata deposizione di Campesi e di Buonafede; onde un'altra prova che Buonafede e Campesi mentivano, perchè cacciarono là come autori di questa grassazione individui in numero assai maggiore di quello che effettivamente non fossero.

Questo fatto mentre è un argomento del mendacio di Campesi e di Buonafede, è un argomento a difesa di tutti gli imputati di quel reato anche sotto un altro rapporto; in quanto che rende assai probabile, assai verosimile che la grassazione a danno della diligenza di Firenze sia stata commessa da quelle tre o quattro persone che la sera antecedente avevano appunto nelle vicinanze della Madonna della Mora aggredito e depredato il Musiani di cui vi fu

letta la deposizione. Essò fu depredato la sera precedente alla grassazione della diligenza; quelle tre o quattro persone che depredarono il Musiani, e che, a quanto egli diceva, non potevano essere bolognesi, quelle tre o quattro persone furono forse quelle che commisero la grassazione della diligenza. E questo l'argomentiamo ancora da ciò che fra tutti gli aggrediti nella diligenza, un solo ci disse che i grassatori erano bolognesi, e questi era il Podio che appartiene alle più lontane provincie del Piemonte; e che quindi qualifica bolognese il dialetto di tutte queste provincie dell'Italia centrale. E un altro testimonio il quale fu interrogato se costoro parlassero il bolognese, ci disse: parlavano il bolognese od il romagnolo, o, se ben mi ricordo, il campagnuolo. — Comunque, due soli testimoni ci parlarono del dialetto dei grassatori; il giudizio di uno di essi non può accettarsi perchè dicendo che fosse bolognese intendeva solo escludere che fosse lombardo o toscano ecc., e l'altro dubitava se fosse dialetto bolognese.

Noi abbiamo eliminati gli argomenti di accusa che si portavano contro gli accusati nei quali abbiamo presa la parola: abbiamo adottati argomenti a difesa nell'interesse di tutti, e specialmente argomenti a difesa nell'interesse di Ramponi, ed argomenti siffatti che escludono perfino la possibilità ch'egli avesse potuto prender parte a quella grassazione. Noi abbiamo inoltre dimostrato come verosimilmente autori di quella grassazione sieno stati coloro che commettevano una grassazione la sera antecedente, coloro che certamente non figurano fra quelli che oggi sono accusati.

All'appoggio adunque di tutte queste considerazioni concludiamo perchè vogliate dichiarare non colpevoli del reato di cui sono addebitati i cinque nei quali abbiamo portata la parola.

Quanto al Ramponi è impossibile ogni dubbio; quanto agli altri, se un qualche dubbio si potesse avere, questo già basterebbe perchè voi seguendo i dettami della ragione e della legge, pronunciate a loro favore un verdetto di incolpabilità.

(L'udienza è sospesa alle ore 1. 35, e ripresa alle ore 3. 40).

L'Avv. GHILLINI, per la grassazione commessa a danno dei viaggiatori sulla Diligenza di Firenze, difende:

Bernardi Federico

Nanni Giuseppe

Eccellenze, Signori Giurati.

Dopo che l'egregio mio collega avvocato Madon colla dottrina che tanto lo distingue venne testè a ribattervi le confidenze che in questa causa sono il sostegno dell'accusa, veramente io mi trovo in tale terreno, in cui poche parole basteranno a spicciarmi per sostenere che i miei due difesi Bernardi Federico e Nanni Giuseppe non sono imputabili del reato che l'accusa loro ha ascritto. Mi è però necessità risalire per un momento all'ingenero del fatto, in quanto riflette l'ora in cui la grassazione fu consumata. In quest'oggi è forza alla Difesa essere contabile; e questo veramente, ve lo confesso, non è dove io senta di essere forte; ma tuttavia, colla scorta del processo, colla scorta dei rapporti che furono letti all'udienza, spero e credo evidentemente giustificativi che pel Bernardi esista una *coartata* limpidissima la quale, a mio parere, esclude che egli possa ritenersi colpevole del reato della grassazione alla diligenza di Firenze.

La grassazione, vi disse l'accusa, fu consumata alle ore sei del mattino; io sostengo ch'essa fu consumata alle ore sei

e minuti venti. Ciò mi è debito di giustificare, inquantochè quei venti minuti, a cui io protraggo la grassazione, mi sono assolutamente necessari per giustificarvi la coartata. Noi abbiamo avute molte deposizioni le quali ci attestarono che la diligenza di Firenze partì da Bologna alle ore sei, alcuni testimoni vi dissero ancora alle ore sei precise. Voi sapete, signori giurati, che la partenza della diligenza ha per lo più un termine fisso, quella appunto di Firenze avea la partenza alle ore sei precise, voi sapete, o signori giurati, che qualche momento di tolleranza vi è sempre nella partenza della diligenza, vi era sempre allora in cui non si osservava esattamente l'orario, come ora si fa nelle Stazioni delle Ferrovie.

È necessario che ricordiate, o signori, che qualche minuto di tolleranza vi era sempre, perchè voglio dimostrarvi che la grassazione della diligenza di Firenze non avvenne che alle ore sei e mezza.

Podio, che è un testimonio certamente ineccezionabile, venne attestandovi che la grassazione avvenne dopo venti minuti dalla partenza. È vero che vi disse un incirca, ma però voi, signori giurati, calcolando il luogo dove partiva la diligenza che è la *selciata di San Francesco* e portandovi alla *Mora* che è circa un miglio fuori porta S. Stefano, vedrete essere logico il ritenere che la grassazione non poteva avvenire che alle ore sei e mezza circa.

Supponiamo pure quello che disse il Podio, vale a dire che non vi fosse un ritardo nella partenza, e la partenza fosse appunto alle ore sei precise, ma la grassazione non poteva essersi verificata tutto al più che alle sei e minuti venti.

Furono concordi, a mio avviso, quasi tutti i testimoni nell'attestare l'ora della partenza; è giuocoforza quindi ritenere che realmente resti constatato, che la grassazione avvenuta 20 minuti dopo la partenza, e 20 minuti sono appunto quello spazio di tempo che occorre partendo dalla selciata di San Francesco, per arrivare al ponte della Mora, che è il luogo dove la grassazione si è verificata.

Eccoci, o signori, che noi abbiamo un'ora diversa, a mio avviso, da quella che il Pubblico Ministero accennava nella sua requisitoria, e che quest'ora sia diversa l'abbiamo appunto constatata dal detto di testimoni ineccezionabili sulle cui deposizioni non vi può nascere dubbio alcuno.

Ora veniamo in generale a guardare quali prove si presentino dall'accusa per Bernardi e per Nanni; perchè in questa parte non posso far distinzione della difesa dei due.

L'accusa non ci portò nè per Bernardi nè per Nanni prove indubitte, essa ci portò le solite confidenze, confidenze che furono numerose inquantochè partono da un Campesi e da un Ferriani, ed anche da un Comastri.

Queste confidenze, già dissi, non furono avvalorate da una prova diretta, non furono avvalorate da confronti, non furono avvalorate neppure da testimoni, che abbiano potuto attestare che alcuni dei miei difesi abbiano preso parte alla grassazione.

Non vi ricorderò, signori giurati, il confronto di Giustini, non il confronto di Marchetti, non tanti altri confronti che furono fatti, e che tutti esclusero il reato riguardo al Nanni, ma vi dirò solo del confronto del Panzacchi e del Giustini, perchè di questi due debbo parlare; come pure vi dirò del confronto del Marchetti solo riguardo al Bernardi.

Spero che sarò esattissimo nel darvi le risultanze del dibattimento, poichè non è mai ufficio della Difesa errare per studio, e se essa erra, erra per quella tendenza naturale che è in tutti gli uomini di errare, ma ritenete, o giurati, che la Difesa non erra mai, o non errò in questo caso, per istudio.

Io vi appellai al confronto Giustini, a quel confronto che l'Accusa vi disse ineccezionabile, e che rifletteva ad altri coinvolti nel processo, confronto che giustifica come il Bernardi non avesse potuto prender parte alla grassazione. Il Giustini vi disse, e limpidamente lo disse, di conoscere appieno il Bernardi; vi disse il Giustini che realmente Bernardi non l'aveva veduto, vi lasciò però un dubbio, che cioè, non avendo veduto colui il quale era davanti ai cavalli, poteva essere che il Bernardi fosse quello. Nell'accennarvi a quel dubbio, vi diede però un segno, che quel tale, che era davanti ai cavalli, avea una capparella di color bianco. Noi non abbiamo alcun indi-

zio che una capparella bianca fosse posseduta e fosse trovata al Bernardi. Eccovi di qui un indizio d'esclusione della di lui colpevolezza, indizio che tende a comprovare che il Bernardi non poteva essere quello che era davanti ai cavalli. Ma abbiamo di più un altro indizio per provare che quello che fu riconosciuto davanti ai cavalli, non era certamente il Bernardi, poichè abbiamo udito testimoni che hanno indicato altri due individui. Voi ricorderete, o signori, che il Giustini, con quella franchezza e lealtà che in questa causa tanto lo distinse, vi accertò che egli Bernardi nol vide; vi accertò che se Bernardi avesse veduto, francamente ve l'avrebbe detto.

Veniamo al confronto di Panzacchi. Quando Panzacchi fece il confronto di Bernardi, egli lealmente vi disse che alla statura, all'insieme poteva dire genericamente che avea una qualche rassomiglianza. Voi sentiste qual sia la prova dei confronti; il confronto non può tutt'al più che essere un indizio per provarvi la realtà d'un individuo. Ora, se il confronto non ha che il valore d'un indizio, qual peso voi darete alla deposizione del Panzacchi il quale vagamente senza alcun dato, vi viene a dire che ha una qualche lontana rassomiglianza? in una parola vi viene a dire che in coscienza non può dirvi che il da lui veduto fosse Bernardi.

Ma ad invalidare il confronto del Panzacchi soccorre, a mio avviso, quello di Giustini, inquantochè Panzacchi afferma che realmente Bernardi avea la statura di uno dei grassatori, che era a lui vicino: e siccome il Panzacchi non è provato che si trovasse davanti ai cavalli, ma invece vi disse che si trovava a retro della diligenza stessa, perchè esso stesso discese ed esibì ai grassatori la chiave della cassa, così la persona da lui veduta non poteva essere Bernardi che doveva a detta del Giustini trovarsi davanti ai cavalli.

Or dunque questo Giustini vi ha escluso che Bernardi fosse tra i grassatori che non erano davanti ai cavalli, implicitamente è venuto a dire che seppure Bernardi avesse potuto essere, doveva essere il grassatore che fu veduto dal Panzacchi. Ora accertato che Panzacchi non poteva riconoscere quel grassatore che era davanti ai cavalli perchè egli si trovava dalla parte retro della diligenza, appunto perchè somministrava ai grassatori la chiave della cassa, o almeno l'esibiva, appunto perchè egli era quegli che si trovava confuso coi grassatori stessi, era naturale che il Giustini il quale conosceva il Bernardi lo avrebbe facilmente riconosciuto; e se il Giustini vi ammise di avere osservati tutti i grassatori meno quello della capparella bianca, che era davanti ai cavalli, vi esclude che il Bernardi fosse fra i grassatori.

Notate, o signori giurati, che la difesa difende oggi Bernardi dalle accuse che gli vengono fatte dal Pubblico Ministero, notate che la difesa ritiene di potervi giustificare matematicamente che realmente Bernardi era lontano dal luogo della perpetrazione del reato.

Non mi resta che il confronto di Marchetti. — Marchetti fu messo dal Giudice istruttore a guardare tre persone che gli vennero presentate, egli nei tre non riconobbe alcuno dei grassatori della diligenza; il giudice istruttore però trovò che il Bernardi tremava. Il Bernardi, si notò nel verbale, ha dimostrato una titubanza allorchè ebbe a soffrire il confronto con Marchetti. Notate, o signori, che Bernardi vi dice che allora egli tremava perchè era preso dal freddo. La difesa trova naturale che la stagione in cui succedeva il confronto potesse dar luogo a un qualche tremito anche per ragione del freddo. Eravamo nel gennaio del 1863. La difesa per escludere che quel tremito abbia a ritenersi come indizio del reato vi richiama al confronto del Giustini. Il Giustini esso pure fu davanti al giudice istruttore, esso pure fu al confronto di altri tre, fra i quali vi era il Bernardi. Ebbene, il Bernardi che conosceva il Giustini se aveva preso parte alla grassazione: oh! era allora che doveva tremare, perchè poteva dubitare che Giustini l'avesse riconosciuto. Ma no, quando Bernardi soffrì il confronto in mezzo ai tre, vi dice il giudice istruttore che il Bernardi si mostrò tale da non dare a sospettare di nulla.

Ma, mi si dirà: era d'inverno, anche allora e come va che non tremava? Notate, signori, una circostanza importante, vale a dire che il Bernardi vi disse che quando andò al primo confronto, si era allora allora allevato dal letto. Ciò spiega

come potesse essere più suscettibile alle impressioni del freddo. Voi, signori, non potete a meno di prestar fede a questo dato il quale resta avvalorato dalla ragione che poc' anzi vi accennava, cioè che il tremore poteva giudicarsi come causa della stagione in cui il confronto stesso avveniva.

Vengo ora alla parte che risulta dalle confidenze. Come vi dissi, o signori giurati, il terreno fu percorso dal mio collega; egli vi mostrò, e chiari che non si poteva credere a Campesi, non si poteva credere al Comastri, non si poteva credere al Ferriani. Per provarvi che non si poteva credere al Campesi si appoggiò sulle deposizioni di Buonafede. Giustissima riflessione, inquantochè Buonafede che parlò con alcuno di quei grassatori, Buonafede non nominò quegli stessi grassatori che il Campesi v'indicava, e che diceva aver saputo da altri grassatori. Ora, come va, diremo noi, che non i rivelatori in uno si trovano d'accordo? Semplicemente in Pondrelli mi pare che veramente si potrebbe dire combinata la deposizione del Campesi con quella del Buonafede, inquantochè Pondrelli, negandolo esso stesso, avrebbe fatte le confidenze: ma i tre che furono indicati dal Buonafede non furono nominati nè dal Campesi, nè dal Ferriani. Ma come avvalorò il Campesi la sua rivelazione? Esso vi dice, io ho saputo della grassazione e degli autori dal Tugnoli; ho sentito, vi dice, parlare molto con Sabattini; ho sentito che fra loro parlavano di questa grassazione e nominavano appunto gl'individui che sono imputati della grassazione stessa. E notate, o signori, una differenza che Campesi rileva dal Tugnoli, di avere udito che sette erano i grassatori della diligenza, mentre invece Campesi dice di aver sentito che Monti indicava a Sabattini i rei della grassazione stessa, e non ne indicava che cinque, indicandoli col soprannome, e mai col vero nome e cognome. Signori giurati, saranno piccole differenze, ma pure esse debbono fermare la vostra attenzione. Voi ricorderete che la difesa tentò di avere dal Campesi una giustificazione del come esso avesse potuto apprendere che i soprannomi detti dal Monti al Sabattini, corrispondevano a cinque degl'imputati nella grassazione stessa. Il Campesi tentò di giustificare il come, e vi disse che realmente Monti stesso, poscia, diceva a Sabattini che il soprannome tale corrispondeva al nome e cognome tale, che per esempio *Chicolla* corrispondeva a Ramponi Francesco, *Ciunciolin* a Bernardi Federico, *Palazzina* a Monti Luigi, *Barbierin* a Nanni Giuseppe, e *Tugnazza* a Pondrelli Antonio.

Ora, signori, vorreste voi credere che Monti e Sabattini parlando fra loro avessero realmente necessità di darsi simili spiegazioni? Eppoi qui a Bologna voi sapete che la gente del popolo si conoscono più coi soprannomi che non coi loro nomi e cognomi. Non vi era quindi ragione per cui Sabattini ricercasse dal Monti la spiegazione dei soprannomi, che il Monti stesso gli aveva indicati.

Signori giurati, noi di fronte a queste confidenze abbiamo un Campesi che afferma, abbiamo un Sabattini che nega, un Monti che nega, un Tugnoli che nega; noi abbiamo un'affermativa di fronte e tre negative, saranno malfattori costoro, non lo nego, ma Sabattini non è imputato di questo reato speciale: saranno persone che avranno un interesse a tacere, ma Campesi, a mio avviso, è una persona che pare abbia interesse a parlare.

Signori, di fronte a questi testimoni a chi più crederete voi? La vostra coscienza sarà quella che giudicherà, per me nell'onore di difensore, nel dovere di cittadino vi dico, che tanto gli uni come gli altri mi danno molto a dubitare sulla veridicità dei loro detti.

Del Comastri io parlerò quando parlerò del Nanni; ora vengo a giustificare la coartata che il Bernardi vi ha portata non all'udienza; ma che vi ha portata avanti il giudice istruttore allorchè di questa grassazione lo si voleva colpevole.

Ma, o Signori, prima di entrare a parlarvi di questa coartata, mi è necessario ribattere un'accusa che il Pubblico Ministero ha insinuato contro i testimoni che questa coartata vi accertano.

Essi, vi disse, sono testimoni che per quanto affermano Zuccadelli e Lazzati, non meritano fede, essi, disse, abitano nel Torleone, e lo avete sentito che difficilmente si può ottenere la verità.

Signori giurati: contro le affermazioni del Pubblico Mini-

stero è ben fortunata la Difesa che viene non a ribattere il detto col detto, ma il detto col documento.

Voi, o signori, avete agli atti il rapporto del Questore sottoscritto dall'ispettore Cossa in data 11 luglio 1860 il quale parla *de vita et moribus* di alcuni testimoni e fra i quali di due vi dice apertamente che tanto la Montanari Rosa, quanto la Tomesani Teresa sono donne che in faccia alla giustizia non ebbero rapporto, sono donne le quali non si può dire che possano mentire. E vero che per altri testimoni la difesa non è sì felice da potervi contraporre il rapporto della Questura: ma, signori giurati, vorrete da ciò dedurre che se anche alcuno di quei testimoni ebbe a soffrire un processo, abbia il coraggio di venire qui all'udienza, o davanti al giudice istruttore e per ben due volte nel nome di Dio, nel nome della giustizia mentire la realtà dei fatti che esso viene qui a deporre?

No, questo non lo potete ritenere, perchè se il Pubblico Ministero avesse avuto questo dubbio, o signori, una camera di custodia era preparata ai testimoni che giurano il falso, e questi testimoni non giurarono il falso, e furono lasciati liberi! Ma il Pubblico Ministero, per ischermirsi da quest'argomento, trovò di conciliare le cose in modo che veramente potesse avverarsi e il detto del testimonio col fatto che il Bernardi avesse preso parte alla grassazione. Io ripeterò che i detti delle due testimoni Montanari Rosa e Tomesani Teresa sono tali che giustificano che l'abitudine di Bernardi Federico era tale che non poteva lasciar sospetto che costui si desse in preda al delitto. La Montanari vi disse che Bernardi Federico tutte le sere andava a casa all'*Avemaria*; che tutte le mattine sortiva alle ore 6 1/2; che essa lo sentiva ogni giorno, perchè dormiva vicino ad un uscio dal quale il Bernardi doveva passare, e sortendo doveva fare del rumore. Vi accennò la Montanari Rosa a quella cagnoletta che faceva rumore, e che appunto la svegliava; accennò insomma tali fatti che stanno in analogia a quanto vi asseriva l'imputato. La Tomesani Teresa vi accertò ancora un altro fatto, cioè che essa sortiva di buon mattino, e che in quel giorno poteva essere sortita (ammettiamolo pure) alle ore 5 1/2, ma che essa stessa levava il catenaccio della porta, e che ella può accertare che in quel giorno in cui avvenne la grassazione, il catenaccio lo trovò.

Ma, si dirà dal Pubblico Ministero, poco dopo le 5 1/2 poteva essere sortito per andare appunto a commettere la grassazione. Oh, signori! a chi prepara i delitti, e delitti della natura di quelli che sono le grassazioni, non basta una mezz'ora, un'ora pel concerto, bisogna che i diversi grassatori si trovino, bisogna che combinino il luogo, che combinino le circostanze, e quand'anche queste circostanze, questi luoghi fossero stati dapprima designati, è necessario che alla premeditazione del reato succeda la sorveglianza, appunto perchè era possibile che la diligenza potesse avvantaggiare, ed i grassatori quindi prima delle ore 6 del mattino dovevano essere al punto stabilito.

Ma che vi diremo degli altri testi che vennero a deporre che Bernardi alle ore 6 1/2 era alla selciata di S. Francesco? che vi diremo di tutti questi altri testi che però dal Pubblico Ministero furono a voi indiziati come sospetti? Vero che nelle requisitorie il Pubblico Ministero, conciliando ciò che era nel suo interesse, vi dice, « mi sembra accertato che alle ore 7 realmente potesse il Bernardi essere alla selciata, ma che mai prima delle 7 poteva essere dirimpetto al caffè del Commercio. » Noi osserviamo che alcuni testimoni avendo asserito prima delle 7, bisogna che il Pubblico Ministero ci conceda qualche minuto, ci conceda quella mezz'ora che altri testimoni hanno indicato, ci conceda quei tre quarti che ci ha indicato un testimonio, il quale disse « credo fosse 6 1/4, ma mai dopo le 7. »

Quindi noi, tenendoci alla fase del Pubblico Ministero, vogliamo ammettere in ipotesi che Bernardi fosse giunto al caffè del Commercio soltanto alle ore 7. Ebbene, a qual partito si appiglierà la difesa in questa ipotesi? Vi dissi, o signori, che il rappresentante della difesa deve fare il contabile, e lo farà difatti. Abbiamo due strade le quali ci conducono dal ponte della Mora al Caffè del Commercio; abbiamo la strada del così detto foro boario, e abbiamo quella che viene alla porta Santo Stefano, quelle stesse strade in una parola che nel rapporto

del perito Marchesini, lettovi all'udienza, vi furono descritte. Quali calcoli fece quel perito? Egli misurò a metri e vi disse che delle due strade l'una portava la distanza di 3820 metri, e l'altra di 3562 metri. Fece una riflessione e vi disse: bisogna guardare se chi percorre la via, la percorre a passo ordinario, oppure a passo accelerato; vi disse che percorrendo la via a passo ordinario si potevano fare 90 metri al minuto; che percorrendola acceleratamente, si potevano fare 126 metri al minuto. Or bene, signori, quale delle due distanze vogliamo prendere? Prendiamo la più corta, perchè realmente voglio concedere tutto al Pubblico Ministero, abbiamo 3562 metri. Come la vogliamo calcolare? A passo ordinario o a passo accelerato? Calcoliamola a passo accelerato. Dividendo il 126 perchè sono tanti metri al minuto, per 3562 abbiamo che per correre questa via con passo accelerato occorrono 28 minuti e qualche secondo. Concedetemi, o signori, che prenda 30 minuti per fare il conto più semplice. In 30 minuti arriviamo al caffè del Commercio alle 6 e 50. Notate, o signori, che bisogna correre secondo la teoria del Dufour a carica di bajonetta. Noi siamo, dissi, al caffè del Commercio alle 6 e 50, quasi alle 7, perchè realmente sono dieci minuti di differenza. Ma vi dissero forse i testimoni che il Bernardi arrivava ansante? Vi dissero forse che il Bernardi si vedeva che avesse corso, che soffrisse in seguito della corsa fatta? Naturalmente chi ha fatto una lunga corsa, si trova ansante, sudato. Qualcuno disse che in tale stato si trovasse il Bernardi?

Ma, v'ha di più. Noi vogliamo accettare per un momento le confidenze del Campesi. E che? Ci saremo forse limitati alla corsa precipitosa che dal ponte della Mora arriva al caffè del Commercio? Oh! no. Abbiamo un altro fatto, in mezzo del quale occorrono non pochi minuti, ed in cui bisogna che il Pubblico Ministero mi conceda almeno quei dieci minuti per far vedere come il Bernardi non poteva essere alla ore sette, nella sua ipotesi, al caffè del Commercio. Abbiamo un fatto che le rivelazioni ci vengono a dire, rivelazioni a cui non crediamo, e questo fatto sarebbe che la divisione del bottino avvenne nella casa Bernardi subito dopo la grassazione.

La rivelazione del Campesi vi dice che, appena consumata la grassazione, si andò nella casa Bernardi per dividere il bottino. Non vi verrà, signori, la difesa per aggravare altrui a dire che là nella casa Bernardi, o meglio nella strada Torleone abitava anche un altro che è indiziato come grassatore, e che quindi poteva dirsi che nella sua casa realmente fosse avvenuta la divisione del bottino; essa vi dice solo che si volle supporre che quella divisione avvenisse. Ebbene, fra sette ladri che si dividono un bottino, volete voi che in un minuto, in due, in tre si trovino così d'accordo, tanto più che in questa grassazione il Pubblico Ministero pretende si sieno fatte *lanterne*? Ma se lanterne vi sono state, se un solo ha potuto gabbare gli altri, credete voi che in un momento si sieno potuti trovare d'accordo? Signori, qual è quell'affare in cui convengono molti uomini per addivenire ad una stipulazione, ad una divisione, che poi nell'atto della divisione si trovino subito di accordo, per dividere le robe, per impossessarsi degli oggetti? Ma vi ha di più, e il tempo che occorre ai grassatori per consumare la grassazione? Io credo dunque, conchiudendo, aversi evidente la coartata del Bernardi; il che annienta e mette nel nulla il Campesi, il quale realmente in questo dibattimento ha dato saggio di una grande memoria sì, ma non ha ancora dato saggio di verità, e voi, signori giurati, sarete i giudici che lo accerterete.

Poche parole vi dirò per Nanni Giuseppe. Nanni Giuseppe è coinvolto nelle confidenze di Comastri, di quel Comastri che il mio egregio collega venne additandovi per uomo sulla cui fede non potete ciecamente riposare, quel Comastri, in una parola, il quale, a mio avviso, giustifica il Nanni stesso. Vedete dunque che la difesa si trova in questo caso in un labirinto. Essa dovrebbe credere a Comastri, e non lo può; essa dovrebbe smentire Comastri, perchè Comastri colla giustizia avrebbe detta una cosa, coi testimoni che vennero sentiti all'udienza, ne avrebbe detta un'altra. Vedete dunque che il sistema più spiccio sarebbe quello di non credere a niente. Ma noi dobbiamo occuparci del Comastri, il cui detto, o signori, voi

avete da misurare, e da misurare attentamente, perchè si tratta di un uomo che asserì una cosa, e più tardi lo nega; se dovessimo seguire la teoria del Buonafede che quando fu legato da giuramento, disse di dire il vero, il Comastri invece quando fu legato dal giuramento smentì ciò che prima avea detto.

Per me questi sono testimoni tutti di una risma: chi mentisce una volta è capace di mentire sempre, o menti Buonafede negando o menti Buonafede parlando, mentre Comastri allorchè accennava a rivelazioni avute, menti Comastri quando negava le rivelazioni.

Signori, di fronte a menzogneri non c'è che una via, tirar dritto e non credere, oppure su loro gettare l'obbrobrio, l'ignominia.

Cosa vi disse Comastri avanti il Giudice istruttore? Esso vi disse cose, o signori, che giustificerebbero Nanni Giuseppe delle grassazioni.

Esso vi disse che Nanni fu proposto di prender parte nella grassazione della diligenza e che egli vi si era rifiutato. Vi disse ancora che dopo avvenuta la grassazione, Nanni col Comastri avrebbe soggiunto che realmente era fortunato di non avervi preso parte, perchè ai grassatori non erano toccati più di cinque o sei scudi.

Ebbene, o signori, mi si dirà anche dall'Accusa che a carico di Nanni stanno le confidenze fatte prima e dopo la grassazione? Ma queste confidenze sono l'unico addentellato su cui si basa l'accusa per Nanni, perchè non ha trovato nella requisitoria una sillaba di più a di lui carico?

Ma possono esse reggere alla logica queste confidenze quando lo stesso Comastri che sarebbe il rivelatore vi dice che questi non ha preso parte alla grassazione, quando vi dice che è fortunato di non avere preso parte? Quando si giudica un individuo, lo si deve giudicare dai fatti come si presentano al dibattimento, non si deve giudicare dai fatti da cui il giudicabile potrà essere capace.

Ma si dirà c'è Campesi. Anche Campesi ed il suo servitore Ferriani, perchè io appello Ferriani il servitore di Campesi e sapete, o signori perchè? Perchè Ferriani a quest'udienza vi venne a dire che dapprima aveva paura di Campesi nel trattarsi secolui in carcere.

Signori, chi ha paura, e dopo viene a convalidare, ad attestare il fatto di chi gli ha incusso terrore, signori, si è reso il suo servitore.

Ferriani per me non è altro che la bocca di Campesi: io non dirò che le ragioni che militano per non credere a Campesi, militano ancora per Ferriani, e che esso stesso ha ragione d'impetrare la grazia, che esso stesso ha la ragione di scontare il meglio che possa il carcere a cui fu condannato; no, o signori, non dirò questo, vi dirò solo che tanto Campesi che Ferriani hanno un interesse a venire a mentire avanti alla giustizia, se non per ragioni dirette, o indirette, lo hanno per quel principio che è sanzionato dall'immortale poeta Orazio, cioè che *solatium est miseris socios habere malorum*.

Signori giurati, alle poche parole dette dal Pubblico Ministero a carico dei miei imputati, contrapposi poche osservazioni. Non ho più che a guardare la condotta di questi due individui di fronte alla società.

Mi si dipinsero amendue coi più neri colori. Si disse Bernardi un grassatore, un uomo capace d'ogni delitto, un uomo processato, condannato, si dissero tanti di quegli epiteti che formerebbero del Bernardi il tipo della perversità. Analizziamo, o signori, i certificati penali.